



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA SINDACALE N° 14 DEL 01/09/2026

Oggetto: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER LA DURATA DI MESI 6.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 02/03/2026, con la quale è stata disposta la prosecuzione del servizio di igiene urbana in favore della ditta COSIR Srl per il periodo dal 01/03/2026 al 31/08/2026, nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo servizio;

DATO ATTO che, nel corso dell'iter finalizzato all'affidamento del nuovo servizio, è divenuto applicabile, con decorrenza dal 01/01/2026, un nuovo quadro regolatorio di riferimento per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, a seguito dell'entrata in vigore della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025, recante aggiornamenti e integrazioni alla Deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF e concernente, tra l'altro, lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che tale sopravvenuto quadro regolatorio ha reso necessario procedere all'adeguamento della documentazione progettuale e degli atti posti a base della procedura di gara, nonché all'integrazione della documentazione economico-finanziaria con il PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento), al fine di assicurare la piena conformità del progetto alla disciplina vigente al momento dell'avvio della procedura;

PRESO ATTO che, contestualmente, si è reso necessario recepire negli elaborati progettuali il sopravvenuto aggiornamento del costo della manodopera conseguente al rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali, sottoscritto in data 09/12/2025, con conseguente necessità di procedere alla revisione del quadro economico e degli ulteriori elementi economici posti a base dell'affidamento;

DATO ATTO che, per effetto delle predette sopravvenienze normative e contrattuali, si è reso necessario procedere alla revisione e all'aggiornamento del progetto del nuovo servizio di igiene urbana, avvalendosi a tal fine del supporto del professionista incaricato per le attività di supporto al RUP;

RILEVATO che le suddette attività di revisione si sono rese necessarie al fine di assicurare che la documentazione posta a base della gara fosse pienamente coerente con il quadro normativo e regolatorio vigente al momento dell'avvio della procedura, evitando il rischio di contestazioni, impugnazioni, sospensioni o ulteriori ritardi nell'espletamento della gara;

PRESO ATTO che, parallelamente alle attività di aggiornamento della progettazione, questa Amministrazione ha proseguito il percorso volto al conseguimento della qualificazione necessaria per l'espletamento autonomo delle procedure di gara e che, a seguito della verifica dei requisiti effettuata presso il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

di ANAC, in data 23/03/2026 è stata formalmente conseguita la qualificazione per servizi e forniture al livello SF1 – Qualificazione Avanzata, prevista dall'Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023;

EVIDENZIATO che il conseguimento della predetta qualificazione consente oggi al Comune di Sant'Antioco di procedere autonomamente all'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana, senza dover ricorrere a una Centrale di Committenza esterna, superando pertanto l'originario impedimento derivante dalla mancata qualificazione dell'Ente per la fascia di importo dell'appalto;

PRESO ATTO che, con Deliberazione della G.C. n. 126 del 23/07/2026, è stato approvato il nuovo progetto del servizio di igiene urbana, redatto in conformità alla sopravvenuta disciplina regolatoria e tenuto conto delle nuove condizioni economiche derivanti dal rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali;

CONSIDERATO che, nonostante il conseguimento della qualificazione e l'attività svolta dall'Amministrazione, sono tuttora in corso gli adempimenti necessari alla predisposizione della documentazione di gara;

DATO ATTO che, una volta completata la documentazione, sarà comunque necessario procedere all'espletamento della procedura di affidamento, i cui tempi tecnici non consentono di pervenire all'aggiudicazione e al conseguente subentro del nuovo gestore entro il 31/08/2026, data di scadenza dell'attuale prosecuzione del servizio;

ATTESO che il servizio di igiene urbana costituisce servizio pubblico essenziale e che la sua interruzione determinerebbe gravi conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, rendendo necessario assicurarne la continuità nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo servizio;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il successivo comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";*
- l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico-sanitaria derivanti dall'eventuale interruzione del servizio;

RITENUTO necessario, a tal fine, provvedere all'emissione della presente ordinanza contingibile e urgente per disporre la prosecuzione temporanea del servizio, nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo appalto;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti e che, pertanto, risulta necessario disporre la prosecuzione del servizio per ulteriori 6 (sei) mesi, fermo restando che, qualora la procedura di affidamento del nuovo appalto si concluda prima di tale termine, la Ditta COSIR Srl consentirà il subentro del nuovo aggiudicatario senza avanzare alcuna pretesa al riguardo;

Per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA

In via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, alla Società Cosir Srl, con sede legale in via Poli n. 29, 00187 Roma (RM);

- di proseguire nella gestione del Servizio di Igiene Urbana per il periodo dal 01/09/2026 al 28/02/2027, quindi per ulteriori 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni economiche e contrattuali previste dall'ultimo contratto in essere, fermo restando che laddove le procedure di aggiudicazione del nuovo appalto dovessero definirsi prima della predetta data, la Ditta Cosir Srl consentirà il subentro nel servizio del nuovo aggiudicatario senza che possa avanzare pretesa alcuna al riguardo;
- di garantire l'efficienza e la regolarità del servizio di igiene urbana per tutta la durata della proroga, adottando tutte le misure necessarie per il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e salute pubblica;

DEMANDA

Al Settore Ambiente del Comune di Sant'Antioco di provvedere al relativo impegno di spesa contabile e di vigilare sull'esecuzione del servizio e di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze.

DISPONE

- che il Responsabile del Settore Tecnico provveda con la massima urgenza e tempestività alla notifica del presente provvedimento alla ditta Cosir Srl con sede a Roma in Via Poli n. 29;
- che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Alla Polizia Locale – sede, per la verifica d'ottemperanza;
 - Al Responsabile del Settore Tecnico, per il seguito di competenza;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Antioco;
 - All'UTG – Prefettura di Cagliari;
 - Alla Provincia del Sud Sardegna, competente in materia di rifiuti per territorio;
 - Alla ATS – Servizio di Igiene Pubblica;
- che, ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente ordinanza venga trasmessa per il tramite della Prefettura - UTG di Cagliari:
 - Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

— Al Ministero della Salute;

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Redattore: CAMILLA MELIS

Dalla Residenza Municipale, lì 01/09/2026

Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
IGNAZIO LOCCI
con firma digitale